



# **Regolamento concernente la corresponsione di una rendita in caso di invalidità, di vecchiaia o di morte, da versarsi agli ex dipendenti del Comune e delle Aziende municipalizzate o ai loro eredi che non sono al beneficio delle prestazioni della Cassa delle pensioni**

del 9 ottobre 2000

## **Art. 1 Campo di applicazione**

Le disposizioni del presente Regolamento sono applicabili a tutti i dipendenti del Comune e delle sue Aziende municipalizzate, entrati in servizio prima del 1° gennaio 1990, che non sono al beneficio delle prestazioni della Cassa delle pensioni, che cessano il lavoro per limite di età o per invalidità permanente totale, comprovata da una rendita AI, escluso il caso di licenziamento o disdetta, nonché agli eredi dei dipendenti stessi (coniuge e/o figli), in caso di decesso.

## **Art. 2 Prestazioni**

Le prestazioni sono costituite da:

- a. rendita base, riservata ai dipendenti celibi, nubili, divorziati o vedovi;
- b. rendita per coniugi, riservata ai dipendenti sposati, divorziati o separati tenuti all'obbligo di alimenti verso il coniuge secondo le norme del Codice Civile Svizzero;
- c. rendita vedovile, riservata alle vedove dei dipendenti;
- d. rendite per figli od orfani, pari al 7.5% della rendita base per i figli i cui genitori sono viventi, pari al 15% della rendita base per gli orfani di un solo genitore e pari al 30% della rendita base per gli orfani di entrambi i genitori. Esse sono corrisposte per ogni figlio o orfano con età inferiore ai 18 anni e cumulate con la rendita semplice, per coniugi o vedovile. Le rendite sono corrisposte anche per ogni figlio o orfano con età superiore ai 18 anni e fino ai 25 anni che non esercita una attività lucrativa perché invalido, al tirocinio o agli studi, ritenuto che le gratificazioni concesse durante l'apprendistato non debbano essere considerate quale reddito.



### Art. 3 Scala delle rendite

Anni di servizio	Rendita base in CHF	Rendita coniugi di CHF	Rendita vedovile in CHF
da 5 a 10 anni	9'270.60	9'909.60	8'842.20
da 11 a 15 anni	9'804.60	10'602.00	9'270.60
da 16 a 20 anni	10'338.00	11'299.20	9'694.80
da 21 a 25 anni	10'873.20	11'992.20	10'124.40
da 26 a 30 anni	11'404.20	12'679.20	10'549.80
da 31 anni e oltre	11'938.20	13'385.40	10'978.20

(importi annui valevoli dal 01.01.1999)

### Art. 4 Indicizzazione

Le rendite previste dal presente Regolamento possono essere indicizzate secondo decisione del Municipio.

### Art. 5 Disposizioni esecutive

- a. Ai dipendenti (o ai loro eredi: coniuge e/o figli) che non hanno prestato servizio ad orario pieno presso il Comune, le rendite sono corrisposte proporzionalmente alle loro prestazioni degli ultimi 5 anni;
- b. nessuna rendita è dovuta a chi ha prestato servizio per meno di 10 ore settimanali;
- c. le rendite sono versate mensilmente, in dodici mensilità, secondo le scadenze previste per il versamento degli stipendi al personale dell'Amministrazione comunale;
- d. gli importi delle rendite saranno registrati in apposite voci di bilancio dell'Amministrazione comunale e delle Aziende da cui dipendeva il beneficiario.

### Art. 6 Abrogazioni

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie e incompatibili, in particolare il Regolamento ris. C.C. 25.02.1960.

### Art. 7 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione da parte della competente autorità cantonale. In seguito decadrà con l'estinzione dell'ultima rendita erogata ai sensi del presente Regolamento.



**Per il Consiglio comunale**

Il Presidente

Il Segretario

Gli scrutatori

Nicola Respini

Armando Zoppi

Raniero Gonnella

Bertino Bernasconi

Adottato dal Consiglio comunale del 9 ottobre 2000.

Pubblicato agli albi nel periodo compreso tra il 12 ottobre e il 13 novembre 2000.

Approvato dalla Sezione degli enti locali, per delega del Consiglio di Stato con ris. del 30 novembre 2000.